



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 169/2024

Nel giudizio di pensione iscritto al n. **68720** depositato il 3 marzo 2022
promosso da:

Z. G., codice fiscale C.F.: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Vittorio Antonio Giunta ed elettivamente domiciliato in Palermo, in via
Giuseppe Alessi n. 25 presso lo studio dell'avv. Michela Pusateri, per
mandato allegato al ricorso

contro

INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito e
dall'avv. Gino Madonia;

e

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituito mediante il Direttore dell'Ufficio VI – Previdenza e
assistenza

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 29 aprile 2024

FATTO e DIRITTO

Con ricorso del 3 marzo 2022 il ricorrente rappresentava di essere stato Dipendente del Ministero dell'interno presso il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e di aver chiesto, in data 21 gennaio 2022, il ricalcolo della pensione in base all'aliquota maggiorata di cui all'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modifiche intervenute, essendo in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della normativa.

Il ricorrente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme, con applicazione retroattiva ai cinque anni dal momento della presentazione dell'istanza stragiudiziale di ricalcolo, oltre arretrati e interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite.

Inoltre, il ricorrente chiedeva al Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 al solo al personale militare risultava lesiva dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, ai sensi degli artt. 3, 36, 97 Cost.

Con memoria di costituzione l'Istituto previdenziale contestava le pretese del ricorrente e chiedeva il rigetto; successivamente, con note del 27 aprile 2023, l'INPS rilevava di aver provveduto a riliquidare la pensione di parte ricorrente, applicando il beneficio dell'aliquota pari al 2,44% ai sensi della Circolare n. 68/2022.

Il Ministero, costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

Con memoria del 5 marzo 2024 parte ricorrente, rilevato che l'INPS aveva provveduto a riliquidare la pensione conformemente a quanto disposto

dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 29 aprile 2024 parte ricorrente e l'INPS hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere; la causa pertanto è stata posta in decisione.

Tanto premesso, il Giudice osserva che, così come concordemente richiesto dalle parti nell'udienza odierna, 29 aprile 2024, e come ancor prima richiesto dalla parte ricorrente nelle note del 5 marzo 2024, ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda le spese legali, considerato il contrasto giurisprudenziale sull'art. 54 DPR 1092/1973, poi risolto dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, e la sopravvenuta modifica normativa in ordine all'applicazione del citato art. 54 anche alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco, sussistono

